

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G01937 del 21/02/2019

Proposta n. 2769 del 20/02/2019

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Sant'Angelo Romano (RM) - Variante Speciale di recupero dei Nuclei Edilizi Abusivi ex art 4L.R. n°28/1980 - Parere ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°1 del 3/01/1986 e ss.mm.ii.

OGGETTO: *USI CIVICI – Comune di Sant’Angelo Romano (RM)* - Variante Speciale di recupero dei Nuclei Edilizi Abusivi ex art 4L.R. n°28/1980 - Parere ai sensi dell’art. 2 della L.R. n°1 del 3/01/1986 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA
DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n°211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, all’ing. Mauro Lasagna, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n.1 e ss.mm.ii. “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante norme in materia di domini collettivi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche”;

VISTO l’art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 riguardante i criteri da osservarsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, ove in particolare prevede che:

- a) i Comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante;
- b) nel caso in cui venga prevista, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva di uso civico, deve essere contestualmente richiesta, da parte degli enti interessati, l’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n°1766, in combinato disposto con l’art. 8ter della L.R. n°1/1986;

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Sant’Angelo Romano con nota del 30/01/2019, prot. n°007/2019, assunta agli atti della Direzione Regionale Agricoltura in data 31 gennaio 2019 con il prot. n°80113, finalizzata ad ottenere il rilascio del parere, previsto dall’art. 2 della Legge regionale 3/01/1986 n°1 relativamente alla Variante Speciale per il recupero dei nuclei abusivi presenti nel territorio, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 25/05/2015;

CONSIDERATO che la richiesta di parere viene presentata in quanto la proposta urbanistica risulta essere variante allo strumento urbanistico programmatico generale, approvato con D.G.R. n°8851 del 22/10/1991;

CONSIDERATO che dalla documentazione inviata a corredo dell’istanza e dalla Analisi del Territorio redatta dal perito demaniale Dott.ssa Agr. Linda Tregua, approvata dal Servizio Area Urbanistica e Usi Civici del Comune di Sant’Angelo Romano con Determinazione n°6 del 21/01/2019, è emerso che alcune aree interessate dalla variante Speciale ricadono su terre di demanio civico di Sant’Angelo

Romano, altre interessano terreni di proprietà privata gravati da diritti civici ed altre ancora sono di natura allodiale.

Nello specifico:

NUCLEO	FOGLI CATASTALI	NATURA GIURIDICA DELLE TERRE
Nucleo 1 – loc. La Selva	3 - 4	demanio civico di Sant’Angelo R.
Nucleo 3 – loc. Quarticciolo – Pantano	15 - 18	Terreni privati gravati dagli usi civici di pascolo e pascolo e semina
Nucleo 7 – loc. Pantano	9 – 10 - 15	
Nucleo 9 – loc. Via Bologna	11 - 16	
Nucleo 11 – loc. Colle Lungo	19 - 20	
Nucleo 12 – loc. Via Martinozzi	18 - 21	
Nucleo 13 – loc. Fonte	1	
Nucleo 14 – loc. Morolungo	5 – 6 - 11	
Nucleo 15 – loc. Cioccati	14	
Nucleo 16 – loc. Martinelle	5 - 10	
Nucleo 2 – loc. Ginestra	10	
Nucleo 4 – loc. Formello	15 – 16 - 18	
Nucleo 5 – loc. “Case Andruzza – Ferrone	24	
Nucleo 8 – loc. Palude	22	
Nucleo 10 – loc. Via delle Pozzera	11 - 16	

PRESO ATTO che le prescrizioni riportate sia nel Piano Territoriale Paesistico N°7 – Monterotondo, Tivoli – approvato con D.G.R. n°4477 del 30/07/1999, relativamente ai diritti civici, sia nell’art. 2 comma 1° - punto 4) della Legge Regionale n°1 del 03/01/1986, nel caso in esame trovano applicazione in quanto, allo stato, esistono fondi interessati da diritti civici;

RILEVATO che:

- tutto il quadro normativo di riferimento ha subito notevoli modifiche sia a seguito delle variazioni normative introdotte dal legislatore nazionale con la L. 168 del 20 novembre 2017 che delle novità giurisprudenziali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 30 maggio 2018, n. 113, con cui l’articolo 8 della LR 1/86 e ss.mm.ii. è stato dichiarato incostituzionale;
- per effetto dei nuovi principi introdotti, anche da recentissime pronunce della Suprema Corte, in materia di usi civici, la conservazione dell’ambiente e del paesaggio spetta alla cura esclusiva dello Stato e che le disposizioni del Codice dei beni culturali sono preminenti rispetto alla legislazione regionale;
- in ogni caso, in presenza di più competenze, quale quella dello Stato in materia ambientale, e quella della Regione in materia edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame, la concertazione in sede legislativa ed amministrativa risulta indefettibile per prevenire ed evitare aporie del sistema;

RICHIAMATO il principio espresso dalla legge 168/2017 in ordine alla indisponibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni di uso civico, nonché alla conservazione degli stessi a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;

CONSIDERATO che in ordine a possibili diverse destinazioni la Regione, allo stato attuale, non ha ancora disciplinato con legge quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della citata legge 168/2017, peraltro già indicati nella legge 97/1994;

PRESO ATTO, di conseguenza, che la proposta di Variante Speciale del Comune di Sant’Angelo Romano, ricomprende aree di demanio civico con previsione ad uso edificatorio in evidente contrasto con la vigente normativa in materia di usi civici;

RITENUTO pertanto:

- 1) di stralciare nel Nucleo 1, in località “La Selva”, le aree aventi previsione di carattere edificatorio;
- 2) nei Nuclei nn. 3, 7, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, le terre che risultano gravate da diritto civico di pascolo o pascolo e semina a favore dei naturali del Comune di Sant’Angelo Romano, tutte ricadenti nel

medesimo Comune, dovranno essere sistemate mediante la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 7 della legge n°1766 del 16/06/1927;

PRESO ATTO che, all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Speciale non essendosi riscontrato alcun articolo riguardante le aree demaniali e private gravate da usi civici, si ritiene necessario inserirne uno apposito come in appresso riportato:

Art. 16 – BENI COLLETTIVI

“Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme tuti quei beni che sono particolarmente individuati nell'art. 3, comma 1, della legge 20/11/2017, n° 168.

- a) le terre di originaria di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;*
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;*
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;*
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;*
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;*
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.*

I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusufruttibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Non si potranno assumere decisioni che sottraggono in via definitiva il bene alla collettività e liberano dal vincolo ambientale porzioni del territorio, per il tramite una sclassificazione finalizzata alla successiva alienazione, oltre alle ipotesi di mutamento di destinazione, che sostanzialmente rimodellano il vincolo ambientale verso una nuova finalità comunque conforme agli interessi della collettività, se non a seguito della autorizzazione regionale assunta di concerto con le strutture statali competenti.

Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti dall'Ente Agrario, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n°1766 del 16/06/1927, previa concertazione delle strutture statali competenti.

Non possono essere comunque mutati di destinazione o alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.

Per i terreni di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n°1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della legge regionale n°1/1986, come modificata dalla legge regionale n°6 del 27/01/2005. Ad avvenuta liquidazione dei diritti civici, permane, comunque, il vincolo paesaggistico, ex art. 142, D.lgs. n°42/2004.

RITENUTO che non vi sono presupposti ostativi, per quanto di competenza, al completamento dell'iter amministrativo di approvazione della proposta di cui si tratta fermo restando i condizionamenti in

premessa evidenziati, nonché l'avvio ed il completamento delle procedure di liquidazione degli usi civici gravanti;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti inerenti ai diritti civici, alla proposta di Variante Speciale per il recupero dei Nuclei Edilizi Abusivi ex art. 4 della L.R. n°28/1980 a condizione che:

- le aree di demanio civico aventi destinazione edificatoria ricadenti all'interno del Nucleo 1 sono stralciate dalla presente proposta urbanistica con contestuale declassamento a Zona Agricola;
- la previsione urbanistica per i Nuclei 2, 4, 5, 8, 10 potrà attuarsi ad avvenuta liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni interessati, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n°1766 del 16/06/1927 e dell'articolo n° delle N.T.A. Ad avvenuta liquidazione dei diritti civici, permane, comunque, il vincolo paesaggistico, ex art. 142, D.lgs. n°42/2004;
- per i restanti nuclei abusivi, stante l'inesistenza di diritti civici, l'attuazione della previsione urbanistica per quanto di competenza può avere libero corso, facendo salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria per l'attuazione delle previsioni urbanistiche, in quanto il presente atto non costituisce autorizzazione alla realizzazione di opere o infrastrutture;
- venga inserito, all'interno delle N.T.A. della variante in oggetto, l'articolo sopra riportato;

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e termini stabiliti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Ing. Mauro Lasagna